



All.3

STATUTO
“COMITATO PER LE FINALI A.T.P.”

Art.1

(Costituzione - Sede)

È costituito, ai sensi dell'art. 39 del codice civile, un Comitato denominato: “Comitato per le Finali A.T.P.”, di seguito “**Comitato**”, con sede in Torino, piazza Palazzo di Città n. 1.

Il Comitato potrà istituire sezioni distaccate o sedi secondarie, nei luoghi che reputerà più opportuni al fine di meglio raggiungere i propri scopi.

La denominazione sociale può essere scritta con qualunque forma grafica e con caratteri minuscoli o maiuscoli e può essere integrata con altre espressioni con delibera dell'Assemblea straordinaria.

Art.2

(Scopi - Durata)

Il Comitato, che non ha finalità di lucro, ha per scopo di coordinare e monitorare le attività inerenti la promozione della Città di Torino e del territorio della Regione Piemonte in occasione delle edizioni 2021, 2022, 2023, 2024 e 2025 della Manifestazione (nonché le eventuali ulteriori edizioni la cui organizzazione dovesse venir affidata alla F.I.T.), favorendo anche lo sviluppo delle locali attività economiche, sociali e culturali.

Con riferimento al piano di promozione generale della Manifestazione realizzato ed eseguito dalla F.I.T. di concerto con l'A.T.P., il Comitato fornisce alla F.I.T. il proprio parere in relazione agli aspetti inerenti la promozione della Città di Torino e della Regione Piemonte.

Per la realizzazione dei propri scopi istituzionali, il Comitato, d'intesa con la F.I.T. e con gli altri enti coinvolti, pone in essere, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia ed efficienza, le attività che verranno ritenute opportune.

Il Comitato potrà, a titolo esemplificativo:

- stipulare, con persone fisiche, giuridiche o enti, gli atti reputati opportuni;
- amministrare e gestire i beni di cui sia proprietario, possessore o detentore;
- conferire incarichi di collaborazione;
- più in generale, operare per il perseguimento degli scopi sociali.

La durata del Comitato è temporanea e cessa entro due anni dalla data di

conclusione della edizione 2025 della Manifestazione, o in ogni caso dalla data di conclusione dell'ultima edizione della Manifestazione, la cui organizzazione sia affidata dalla A.T.P. alla F.I.T., salvo che, ricorrendone i presupposti, l'Assemblea straordinaria ne deliberi lo scioglimento anticipato, osservate le procedure di cui al successivo art. 10.

Il Comitato assicura la coerenza della propria attività a tutti gli impegni già assunti dalla F.I.T. nei confronti dell'A.T.P. con lo *Short Form Agreement* nonché a tutti gli ulteriori impegni che saranno assunti dalla F.I.T. con la sottoscrizione del *Long Form Agreement*.

Art.3

(Componenti e organi del Comitato)

Gli organi del Comitato sono:

- l'Assemblea;
- il Presidente;
- il Vice Presidente;
- il Collegio dei Revisori dei Conti.

Gli incarichi di componente, di Presidente e di Vice Presidente del Comitato non prevedono compensi e non sono cumulabili, né compatibili con l'esercizio di funzioni nell'ambito della società Sport e Salute S.p.A., come prescritto dall'art. 6, co. 5, Decreto Legge n. 16 dell'11 marzo 2020, convertito in Legge n.31 dell'8 maggio 2020.

In conformità con quanto disposto dall'art. 6, co. 1, Decreto Legge n. 16 dell'11 marzo 2020, convertito in Legge n.31 dell'8 maggio 2020, risultano nominati componenti del Comitato, il Sindaco della Città di Torino o suo delegato con funzioni di Presidente, un rappresentante della Regione Piemonte con funzioni di Vice Presidente, un rappresentante dell'Autorità di Governo e un rappresentante della F.I.T.

In caso di dimissioni di uno o più componenti dell'Assemblea, i componenti uscenti sono sostituiti dall'Assemblea straordinaria. In tali ipotesi, il soggetto che aveva proposto la designazione del componente dimissionario propone all'Assemblea il nominativo del sostituto.

Il Comitato d'Onore è organo eventuale del Comitato.

Art.4
(Assemblea)

L'Assemblea del Comitato è ordinaria o straordinaria.

La convocazione dell'Assemblea ordinaria avviene a cura del Presidente e almeno quattro volte all'anno.

La convocazione dell'Assemblea straordinaria può essere chiesta con comunicazione trasmessa al Presidente del Comitato da almeno 1(uno) dei suoi componenti, nella quale è altresì proposto l'ordine del giorno. In tal caso l'Assemblea è convocata entro trenta giorni dalla richiesta.

La convocazione dell'Assemblea ordinaria o straordinaria è effettuata a mezzo pec o altra modalità che consenta di acquisire certezza in ordine alla ricezione dell'avviso da parte del destinatario, almeno 5 (cinque) giorni prima o, in caso di motivata urgenza, almeno 24 (ventiquattro) ore prima della data stabilita per l'adunanza. Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, l'ora e il luogo della riunione, nonché l'ordine del giorno.

L'Assemblea ordinaria delibera in ordine a:

- questioni inerenti il bilancio, la sua approvazione e per tutti gli aspetti legati alla sua gestione;
- questioni inerenti le iniziative e attività volte alla promozione e valorizzazione dei territori della Città di Torino e della Regione Piemonte, in relazione alla Manifestazione;
- questioni inerenti le iniziative e attività volte alla promozione e sviluppo delle locali attività economiche, sociali e culturali, in relazione alla Manifestazione;
- questioni inerenti il piano di promozione generale della Manifestazione realizzato ed eseguito in via esclusiva, dalla F.I.T. di concerto con l'A.T.P.;
- eventuale affidamento di incarichi di collaborazione;
- qualsiasi altro argomento posto all'ordine del giorno, il quale non sia riservato dal presente atto costitutivo o dalla legge alla competenza dell'Assemblea straordinaria;

L'Assemblea straordinaria delibera in ordine a:

- questioni inerenti modifiche allo statuto;
- nomina di componenti del Collegio dei Revisori dei Conti, anche nel caso di necessità di reintegrare l'organo;
- questioni inerenti lo scioglimento del Comitato e la eventuale devoluzione del patrimonio;

- questioni inerenti l'eventuale costituzione del Comitato d'Onore e la nomina dei relativi componenti;

- ogni altro argomento posto all'ordine del giorno riservato^{1e} dalla legge o dallo statuto.

Sono legittimati a partecipare alle Assemblee ordinaria o straordinaria del Comitato tutti i componenti.

È ammesso il voto per delega, ma ciascun componente può rappresentare soltanto un altro componente.

Le Assemblee ordinarie e straordinarie sono validamente costituite: in prima convocazione, con la presenza diretta o per delega dei 3/4 (tre quarti) dei componenti; in seconda convocazione con la presenza diretta di almeno 2 (due) dei componenti. In entrambi i casi le decisioni sono validamente assunte a maggioranza semplice dei voti espressi. In caso di parità nelle votazioni, prevale il voto espresso dal Presidente.

È fatto salvo quanto stabilito all'art. 10.

Le Assemblee sono presiedute dal Presidente del Comitato e, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente e, in caso di sua assenza o impedimento, da un componente del Comitato nominato dall'Assemblea con votazione palese a maggioranza dei presenti.

Il Presidente dell'Assemblea chiama un componente del Comitato o un terzo a fungere da Segretario. Di ogni Assemblea è redatto verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Sono ammesse riunioni in teleconferenza o videoconferenza, purché il Presidente e il Segretario della riunione si trovino nello stesso luogo, si consenta al Presidente e al Segretario di constatare la legittimazione dei partecipanti alla riunione e si consenta a ciascuno dei componenti di partecipare ed esercitare in modo pieno i diritti loro spettanti.

Art.5

(Presidente)

In conformità con quanto disposto dall'art. 6, co. 1, Decreto Legge n. 16 dell'11 marzo 2020, convertito in Legge n.31 dell'8 maggio 2020, Presidente del Comitato è il Sindaco della Città di Torino o suo delegato, al quale sono conferiti la rappresentanza legale e il potere di firma.

Il Presidente ha la rappresentanza legale del Comitato di fronte ai terzi e in giudizio e dura in carica sino alla delibera di scioglimento del Comitato stesso.

Il Presidente, inoltre:

- cura i rapporti istituzionali;
- convoca e presiede l'Assemblea.

In caso di assenza o impedimento, anche temporaneo, del Presidente, le sue funzioni sono esercitate dal Vice Presidente, o, in mancanza, dal componente del Comitato più anziano di età.

Art.6

(Vice Presidente)

In conformità con quanto disposto dall'art. 6, co. 1, Decreto Legge n. 16 dell'11 marzo 2020, convertito in Legge n.31 dell'8 maggio 2020, il Vice Presidente del Comitato è un rappresentante del Presidente della Giunta Regionale del Piemonte.

I Componenti, pertanto, nominano quale Vice Presidente del Comitato il componente del Comitato designato su proposta della Regione Piemonte, il quale, presente, accetta.

Art.7

(Collegio dei Revisori dei Conti)

Il Collegio dei Revisori è formato da tre componenti effettivi nominati dall'Assemblea straordinaria, la quale provvede a scegliere tra questi il Presidente, e da due componenti supplenti, i quali subentrano in caso di cessazione dall'incarico di uno o due componenti effettivi.

I componenti del Collegio, effettivi e supplenti, devono essere iscritti nel registro dei Revisori Contabili istituito presso il Ministero.

Il Collegio eventualmente costituito rimane in carica fino allo scioglimento del Comitato. Qualora venga a mancare più di un componente, il Collegio dovrà essere reintegrato con la nomina di altri professionisti aventi i requisiti sopra richiamati, salvo il venir meno della maggioranza dei componenti, nel qual caso l'Assemblea straordinaria dovrà nominare un nuovo Collegio dei Revisori.

Al Collegio dei Revisori è demandato di: accertare la regolare tenuta della contabilità, verificare e controfirmare il bilancio d'esercizio, redigere la loro relazione da presentare all'Assemblea, accertare la consistenza di cassa e l'entità dei depositi presso istituti di credito, effettuare in qualsiasi momento, anche individualmente, atti di ispezione e controllo. Sono demandate, altresì,

le ulteriori competenze previste dalla legge.

Il Collegio dei Revisori dei Conti è sempre convocato all'Assemblea dei Componenti.

Ai componenti effettivi del Collegio dei Revisori dei Conti potrà essere attribuito un compenso deliberato dall'Assemblea.

Art.8

(Patrimonio)

Anche ai fini del riconoscimento della personalità giuridica ai sensi dell'art. 7 del d.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361, il patrimonio iniziale del Comitato risulta costituito mediante contributi per euro __.000,00 (_____mila/00) conferiti nella seguente misura:

_____.

Il patrimonio del Comitato potrà essere successivamente incrementato mediante:


- a) contributi di privati, di enti o di istituzioni pubbliche finalizzate a sostegno delle attività del Comitato;
- b) contributi di organismi internazionali;
- c) donazioni e lasciti testamentari;
- d) rimborsi derivanti da convenzioni;
- e) entrate derivanti da attività commerciali e produttive strumentali e sussidiarie;
- f) da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo in conformità a quanto previsto dalle vigenti normative in materia;
- g) dai beni mobili ed immobili, materiali ed immateriali che pervengano al Comitato, a qualsiasi titolo.

Sarà altresì prevista l'attivazione, con specifico regolamento, di una procedura che individui le modalità di verifica e riscontro delle cautele richieste dalla normativa in materia di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo.

Art.9

(Esercizio Sociale)

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ciascun anno. Il bilancio di esercizio è annualmente approvato dall'Assemblea ordinaria entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.



Art. 10
(Scioglimento)

In caso di mancato raggiungimento degli scopi istituzionali indicati all'art. 2, oppure quando se ne verificano i presupposti e, in ogni caso, alla scadenza dei termini previsti dal medesimo art. 2, l'Assemblea straordinaria del Comitato ne delibera lo scioglimento.

Contestualmente all'atto dell'approvazione del bilancio di esercizio del Comitato è deliberata la messa in liquidazione e il liquidatore, all'uopo nominato, provvede a svolgere le attività finalizzate alla conclusione dei rapporti attivi e passivi del Comitato e alla sua estinzione.

Le eventuali somme residue sono devolute alla promozione dello sport del tennis.

Le deliberazioni aventi ad oggetto lo scioglimento anticipato sono approvate dall'Assemblea straordinaria con la maggioranza dei 3/4 (tre quarti) dei componenti.

Art. 11
(Comitato d'Onore)

L'Assemblea straordinaria può costituire il Comitato d'Onore, con funzioni celebrative e di rappresentanza, i cui componenti (nel numero massimo di 8) sono scelti, su proposta di ciascuno dei componenti del Comitato, tra personalità di rilievo istituzionale, nonché tra esponenti del mondo dello sport, della cultura e dell'imprenditoria.

Art. 12
(Rinvio)

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente atto costitutivo sono applicabili le disposizioni di cui agli artt. 39 e seguenti del codice civile, nonché la disciplina legislativa vigente in tema di enti senza scopo di lucro.